



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del 12/02/2025

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPETTO "A. LAMBARDI"). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;

L'anno **duemilaventicinque** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Assente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Assente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che intenzione di questa Amministrazione, nell'interesse della sicurezza e ordine pubblico, della civile convivenza e della efficiente conservazione del patrimonio e degli impianti comunali destinati all'uso collettivo, affidare la gestione l'area giochi di proprietà Comunale "A. Lambardi", sita in Viale Europa;

CHE negli anni passati l'Amministrazione comunale ha affidato la gestione di tale area in House Providing alla Soc. D' Alarcon Forever Srl, Società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro;

CONSIDERATO che tale attività, iniziata come fase sperimentale si è dimostrata di notevole efficacia e utilità per garantire lo svolgimento delle attività delle aree di gioco nel rispetto delle regole per il buon mantenimento delle attrezzature;

RILEVATO, altresì, che il servizio è stato particolarmente apprezzato dai piccoli frequentatori e dai genitori, perché la presenza di un addetto alla vigilanza e custodia presso tali aree è risultata particolarmente efficace per ridurre i comportamenti scorretti e prevaricazioni fra i giovani utenti e per consentire le attività in sicurezza;

DATO ATTO che per le motivazioni sopra esposte, l'area di gioco "A.Lambardi" in particolare, è diventata luogo di incontro abituale dei ragazzi del Comune di Porto Azzurro, intesa come primario momento di aggregazione e socialità e che questa Amministrazione ha intenzione di continuare ad incentivare la frequentazione di tale luogo, garantendo in via definitiva, la presenza di un addetto alla vigilanza, custodia e pulizia dell'area;

OSSERVATO inoltre, ad ulteriore motivazione della scelta maturata, che l'apertura libera e non vigilata esporrebbe, di fatto, detti beni ed arredi ad atti di vandalismo ed utilizzo improprio con nocumento materiale al patrimonio comunale, costituendo motivo di danno anche economico a carico del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che è stata verificata la concretezza e fattibilità di un servizio di pulizia, custodia e vigilanza di dette aree, assegnandone la gestione, in via sperimentale, alla Soc. D' Alarcon Forever Srl;

CHE in data 4 maggio 2020, con atto a rogito del notaio Dr. Baldacchino, con Studio a Portoferraio, Rep. n. 92.712/18.138, è stata formalmente costituita la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale in conformità al modello dell'In House Providing a totale capitale pubblico, con la denominazione di "D'Alarcon Forever S.R.L.";

CHE la Società è stata iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con numero REA LI-214882 in data 12 maggio 2020;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Relazione illustrativa della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento (ex D.L. 18 OTTOBRE 2012, n. 179 – Art. 34 – commi 20 e 21) alla società D'Alarcon Forever SRL di servizi pubblici – approvazione;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, con la quale, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, è stata affidata alla Soc. D'Alarcon Forever S.r.l., la gestione di

taluni servizi, nel cui ambito rientra il servizio di custodia e pulizia di beni del patrimonio Comunale;

VISTO che la gestione di taluni di detti servizi è stata disciplinata con contratti di affidamento Rep. n. 1/2021 e n. 2/2021;

DATO atto che obiettivo di questo Ente è rafforzare e ampliare i servizi a favore della collettività per un miglior utilizzo delle risorse presenti sul territorio, ottimizzando al contempo i costi necessari per tale scopo;

VISTO l'art.7 commi 2 e 3 del D.Lgs 36/2023 che testualmente recitano:

“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal D.Lgs 201/2022”;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare gli strumenti utili per disciplinare in modo puntuale i reciproci rapporti giuridici ed economici nei termini che seguono:

- la congruità economica dell'affidamento dei servizi oggetto della presente delibera è dimostrata e giustificata in funzione delle risultanze contenute nella Relazione di cui all'Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 201/2022;
- il raggiungimento degli obiettivi di efficienza economica e di qualità delle prestazioni dei servizi saranno oggetto di monitoraggio periodico sulla base di una rendicontazione periodica redatta a cura di strutture tecnicamente competenti della società e dell'Amministrazione;
- la fissazione di obiettivi di efficienza e economicità in termini di indicatori misurabili, che faciliti il controllo successivo sul raggiungimento dei risultati;
- la presenza di un flusso informativo costante e aggiornato per il monitoraggio del servizio attraverso la rendicontazione periodica sotto il profilo economico finanziario che quali-quantitativo;
- l'attività degli organi di controllo tecnico del contratto in modo da fornire, da un lato, garanzie di certezza agli operatori circa le modalità di eventuali determinazioni delle tariffe, i termini di pagamenti e le risorse messe a disposizione (sulla base di valutazioni di congruità) e, dall'altro, che vengano assicurate prestazioni rispondenti a quanto richiesto;

DATO ATTO CHE si intende affidare, fra quelle rientranti nell'oggetto sociale, l'attività di SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPETTO "A. LAMBARDI");

RITENUTO, quindi, di voler affidare in via definitiva la gestione del servizio alla Soc. D'Alarcon Forever srl, che tramite i suoi operatori ha svolto efficacemente e con ottimi risultati le mansioni richieste;

CONSIDERATO che detto servizio dovrà essere svolto da un dipendente a tempo determinato , per 36 ore settimanali, con decorrenza fino al 20/07/2025, data di validità del Contratto di Affidamento dei Servizi alla Soc. D'Alarcon Forever srl - REP. 01/2021;

TENUTO CONTO che la sostenibilità dei suddetti servizi è dimostrata come da “business plan” elaborato dalla società di consulenza “global management services” s.r.l.;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Soc. D'Alarcon Forever srl inviato in data 10/02/2025, depositato agli atti dell'ufficio Tecnico LL.PP.;

CONSIDERATE le risultanze delle Relazioni illustrative delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, ex art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022 ed in conformità ai presupposti richiesti dal comma 2 articolo 7 D.Lgs 36/2023, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'Area tecnica LLPP/ Tutela ambientale e Demanio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO della Relazione resa a cura del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari contenente, altresì il parere favorevole di regolarità contabile;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D.Lgs n.201/2022;

VISTO il D.Lgs.n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Solforetti e Pinotti) legalmente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI GESTIRE IN HOUSE PROVIDING, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 175/2016, con affidamento alla Società D'Alarcon Forever S.r.l., Società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro, il servizio di DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPETTO "A. LAMBARDI"), con decorrenza fino al al 20/07/2025, data di validità del Contratto di Affidamento dei Servizi alla Soc. D'Alarcon Forever srl - REP. 01/2021;

DI DARE ATTO che il servizio consisterà nella pulizia, custodia e vigilanza dell'area gioco “A.Lambardi”, comprendendo anche piccole opere di manutenzione e che lo stesso servizio andrà ad integrare quelli di cui ai Contratti Rep. n. 1 /2021 e 2/2021;

DI APPROVARE lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile di Area competente alla formale sottoscrizione dello

stesso ad intervenuta esecutività del presente provvedimento. Lo stesso Responsabile dovrà porre in essere tutti gli atti necessari allo scopo;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e degli schemi di contratto nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

DI SPECIFICARE che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa a carico dell'amministrazione di euro 2500,00 oltre Iva (22%), pari ad euro 550,00, per complessivi euro 3.050,00 mensili. Costo a carico dell'ente per il periodo considerato euro 15.250,00;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 10 , voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Solforetti e Pinotti) , **delibera**

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom. ALESSIO AGARINI

Dr. LORENZO ZOPPI

COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA E VIGILANZA DELL' AREA GIOCO

“A.LAMBARDI” SITO IN VIALE EUROPA - PORTO AZZURRO

Rep.

L'anno Duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____,

nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti

a, nella mia qualità di Segretario Comunale, sono

personalmente comparsi i signori:

_____, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

LLPP/Tutela Ambientale/Demanio, autorizzato alla stipula del presente atto

dal Comune di Porto Azzurro (di seguito denominato Comune) con Decreto

Sindaco n. 3 del 01.04.2022 e che dichiara di agire esclusivamente in nome,

per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (Cod. Fisc.

82001830494);

_____, nato a (Li) il, cittadino italiano,

residente a (C.F.:))

nella sua qualità di Amministratore Unico della D'Alarcon Forever S.r.l., con

sede legale e domicilio fiscale in Lungomare Paride Adami (già Banchina IV

Novembre) n. 19, P.I. _____, detti comparenti della cui

identità personale e piena capacità giuridica io Segretario rogante sono certa e

poiché gli stessi sanno leggere e scrivere rinunciano con il mio consenso alla

assistenza dei testimoni.

PREMESSO

RICHIAMATE:

– la Deliberazione Consiliare n. 50 in data 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di Società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione preliminare schemi atti.”;

– la Deliberazione Consiliare n. 70 in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 di società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione definitiva schemi atti..”;

– la Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Relazione illustrativa della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento (ex D.L. 18 OTTOBRE 2012, n. 179 – Art. 34 – commi 20 e 21) alla società D’Alarcon Forever SRL di servizi pubblici – approvazione;

– la Deliberazione Consiliare n. del ...--..2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Affidamento Servizio di custodia e vigilanza di beni del patrimonio comunale (Campetto “A.Lambardi”). Approvazione Schema di Contratto”, con la quale sono stati affidati alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. i servizi di cui all’oggetto, con decorrenza fino al 20/07/2025, data di validità del Contratto di Affidamento dei Servizi alla Soc. D’Alarcon Forever srl - REP. 01/2021

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

ART.2 - SERVIZI RICOMPRESI NELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Porto Azzurro (LI) affida alla Società D’Alarcon Forever s.r.l., lo svolgimento del seguente servizio:

1. PULIZIA CUSTODIA E VIGILANZA DELL’AREA GIOCHI ATTREZZATA “A. LAMBARDI”.

Il servizio consiste:

- nella pulizia quotidiana degli arredi comunali presenti nelle zone citate quali, attrezzature, giochi, porte, panche, tavoli, raccolta dei rifiuti da terra e raccolta di foglie cadute ed altra sporcizia sul terreno.
- Apertura e chiusura giornaliera (per 6 gg a settimana) dell’area attrezzata “A. Lambardi” secondo gli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale;
- Controllo sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei giochi presenti da parte degli utenti;
- Controllo e vigilanza su corretto comportamento di gioco da parte dei giovani utenti;
- Piccole opere di manutenzione ordinaria o dovuta a danneggiamenti

Tale servizio dovrà essere realizzato con n. 1 addetto, per la durata di mesi cinque, con decorrenza fino al 20/07/2025, data di validità del Contratto di Affidamento dei Servizi alla Soc. D’Alarcon Forever srl - REP. 01/2021.

L’addetto dovrà essere presente sul posto e potrà allontanarsi solo per spostarsi da una zona da gestire all’altra. La pulizia degli arredi dovrà avvenire tramite l’ausilio di prodotti sanificanti a base alcolica, come da

normativa vigente e l'addetto dovrà essere dotato di attrezzatura idonea allo svolgimento delle mansioni, che sarà custodita dentro la casina di legno presente sul posto.

ART. 3

La Società si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 2, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati tramite una organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento di una efficiente e razionale gestione del citato servizio. Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto la Società si impegna ad impiegare lavoratori, assicurando la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, applicando la normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro e i relativi versamenti assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un Responsabile al controllo qualità per l'esecuzione dei servizi espletati con il presente contratto. Essi dovranno rispettare i parametri richiesti e subiranno controlli periodici non programmati. L'amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze che portino a risultati negativi, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, potrà revocare in tutto o in parte il presente contratto alla Società. La gestione dei presenti servizi si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune esercitata a mezzo del competente Ufficio Comunale. La Società, pertanto, resta assoggettata ai controlli che il Comune intende disporre. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi dei beni oggetto del presente Contratto da parte della Società, il Comune provvede con

diffida all'esecuzione di ufficio della riparazione del danno in luogo della medesima, rivalendosi sulla Società per il risarcimento conseguente.

ART. 5

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto ha la durata di mesi cinque, decorrenti presumibilmente dal _____ al _____, salvo verifiche gestionali, eventualmente rinnovabile.

ART. 6

Per le prestazioni di cui all'articolo 2 il Comune si impegna a corrispondere alla Soc. D'Alarcon Forever S.r.l. un compenso mensile, pari ad €. 2.500,00 oltre IVA. Costo per l'intera durata del contratto (mesi cinque) € 12.500,00 oltre IVA.

ART. 7 – PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti alla società dovranno essere versati a favore della medesima in coerenza con quanto previsto nel prospetto dei flussi finanziari della Società, al fine di evitare alla stessa di ricorrere ad aperture di credito presso il sistema bancario. L'emissione delle fatture deve essere preceduta dagli adempimenti obbligatori di cui all'art 191, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 (Tuel) e le fatture devono essere complete degli estremi della comunicazione di cui al citato art 191, comma 1. Il Comune non effettuerà il pagamento di fatture che non rispettino i predetti requisiti. In tal caso la società non potrà opporre alcuna eccezione al Comune per il pagamento non effettuato delle fatture emesse senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art 191, co. 1 del D.Lgs.vo 267/2000 Tuel.

ART. 8

Il personale, dipendente della Società, incaricato nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del Responsabile del competente servizio comunale investito delle 6 funzioni ispettive di controllo e vigilanza. La Società è tenuta a consegnare al responsabile del servizio competente l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 9

La Società dovrà:

1. presentare un proprio piano di sicurezza;
2. nominare un responsabile della sicurezza;
3. In ogni caso tale responsabile, in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. informare i fruitori del servizio delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dalla presente Convenzione;
5. predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

La Società è tenuta a segnalare senza ritardo al Comune, per gli opportuni provvedimenti, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia.

ART. 10

Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra la Società ed i terzi in genere. Pertanto, la Società è obbligata a fornirsi di idonea polizza assicurativa valevole per tutto il periodo di gestione del servizio, con riferimento ai danni

che potranno derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante l'attività.

7 A tal fine la Società affidataria dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, pena la decadenza, copia della Polizza assicurativa, stipulata con i seguenti massimali minimi:

- €1.500.000,00 per le ipotesi di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi;
- €100.000,00 per le ipotesi di risarcimento del danno alle strutture in gestione alla Società.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti, al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 11

La gestione dei servizi di cui al presente contratto può essere revocata, in tutto o in parte, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ovvero per l'intervento di specifiche normative in materia, dandone preavviso alla Società almeno 30 gg. prima. Il Comune subentra nella gestione diretta del servizio.

ART. 12

Il Comune opererà gli opportuni controlli e verifiche sull'attività della società attraverso il proprio funzionario al quale il Comune, può impartire direttive al fine di indirizzare l'attività della Società a scopi sociali di interesse generale e della collettività. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e

secondo le 8 disposizioni di legge; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge. La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia di eventuali incidenti verificatisi durante l’espletamento del servizio affidato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto. Onde agevolare l’esecuzione dell’affidamento e favorire i diretti rapporti fra la “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” ed il Comune, la “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” individua un referente-coordinatore per la tenuta dei rapporti con il Comune nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

ART. 13

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs sopra richiamato.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è obbligata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:

1) all’aggiornamento del documento di valutazione del rischio redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) e dell’art. 28 del D.Lgs 81/2008 con la 9

specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti.

2) a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

3) a garantire l'idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del 30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcol, droga ecc).

Il personale incaricato dovrà altresì essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge 39/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22/2014.

ART. 14

Ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:

a) in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;

b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte del Comune;

c) per altri motivi specifici di interesse pubblico, adeguatamente motivati in relazione a circostanze oggettive.

In caso di recesso anticipato la società non ha diritto ad alcun indennizzo. Il Comune socio dà comunicazione scritta del recesso anticipato.

ART. 15

Trattandosi di affidamento in house, il presente contratto di servizio non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto le movimentazioni di denaro che ne discendono derivano da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (ANAC – determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Punto 3.6). Resta ferma l'osservanza della tracciabilità per la Società quando la stessa affida appalti di servizi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

ART. 16

Quanto non previsto nel presente contratto di servizio e che si renda necessario determinare di volta in volta, sarà oggetto di apposita trattativa tra l'amministrazione Comunale e la Società e formerà oggetto di successivi accordi integrativi del presente atto.

ART. 17

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il giudice del Foro di Livorno.

ART. 18

Il Comune, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, informa il contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

ART. 19

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico della Società.

ART. 20

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto dei regolamenti comunali disciplinanti gli affidamenti dei rispettivi servizi.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente contratto è stato scritto sotto la mia personale vigilanza da persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritto da tutti quali sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune - Il Responsabile Area tecnica LLPP/tutela ambientale/demanio

Per la Soc. D'Alarcon Forever s.r.l. - L'Amministratore Unico -----.

Il Segretario Comunale - -----

Copia autentica di atto informatico in forma pubblica Amministrativa.

Imposta di Bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M.

22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di €

45,00 (quarantacinque).

Certifico io sottoscritto -----, Segretario Comunale del

Comune, la presente copia autentica all'originale, sottoscritto con modalità

informatiche di firma digitale formata da n. -- Fogli e n. -- Facciate in

conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente

negli atti del Segretario Comunale.

Si rilascia la presente copia autentica ai fini della registrazione.

Porto Azzurro, .../.../2025

Il Segretario Comunale

Relazione e parere del Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. e Tutela del Territorio sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI "A. LAMBARDI) – DETERMINAZIONI”.

Vista la proposta di deliberazione indicata in epigrafe e rilevato che con la medesima l'Amministrazione Comunale intende affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 175/2016, alla Società D'Alarcon Forever S.r.l., società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro, il servizio, consistente nella pulizia, custodia e vigilanza dell'area gioco "A.Lambardi", comprendendo anche piccole opere di manutenzione, nonché nel mero controllo giornaliero sul corretto utilizzo e sull'eventuale presenza di danneggiamenti delle strutture ricadenti nel parco-giochi “Lucignolo” e che lo stesso servizio andrà ad integrare quelli di cui ai Contratti Rep. n. 1 / 2021 e 2/ 2021;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento comporta una spesa a carico dell'amministrazione di euro 2500,00 oltre Iva (22%) pari ad euro 550,00 mensili, per la complessiva somma mensile di euro 3.050,00. Spesa prevista per l'intera durata del contratto (mesi cinque) € 15.250,00 (€ 12.500,00 oltre IVA).

PREMESSO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata in via definitiva la costituzione della società “D'Alarcon Forever srl”
- Che in data 02/12/2019, copia della suddetta Deliberazione n. 70/ 2019 è stata inoltrata, unitamente alle documentazioni approvate, ai sensi dell' art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza;
- Che in data 4 maggio 2020, con atto a rogito del notaio Dr. Baldacchino, con Studio a Portoferraio, Rep. n. 92.712 / 18.138, è stata formalmente costituita la Società a Responsabilità Limitata Unipersonale in conformità al modello dell’“In House Providing” a totale capitale pubblico, con la denominazione di “D' Alarcon Forever S.R.L.”;

RILEVATO

- Che in data 21 maggio 2020 si è provveduto alla iscrizione del Comune di Porto Azzurro nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti a favore delle Società in House istituito, ai sensi dell' art. 192, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016, presso l' ANAC;
- Che, ai sensi della suddetta normativa, la domanda di iscrizione consente all'Amministrazione aggiudicatrice, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti di contratto all'ente strumentale, fermo restando l'obbligo di pubblicazione degli atti di affidamento e dei contratti sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/ 2013;che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2020, ai sensi dell' art. 4 del D. Lgs. 175/2016, sono stati affidati alla Soc. D' Alarcon Forever S.r.l., le attività di seguito elencate:
 - a) gestione del verde pubblico;
 - b) servizio navetta;
 - c) gestione dei servizi di pulizia all'interno dell' edificio comunale e degli immobili di proprietà o nella disponibilità dell' Ente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Sede comunale,

Teatrino, Biblioteca;

- d) gestione dei servizi di pulizia e custodia del Cimitero comunale e degli impianti sportivi;
 - e) gestione dei servizi di balneazione degli animali domestici;
 - f) gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
 - g) gestione del trasporto scolastico;
 - h) gestione di parcheggi pubblici, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato (ausiliari della sosta);
 - i) gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;
 - j) gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni, servizio di pulizia degli arenili e degli specchi acquei con mezzi meccanici e non; servizi di gestione e manutenzione delle banchine; gestione di arenili di cui il Comune detenga la concessione per fini di interesse sociale;
- Che con deliberazione consiliare n. 28 del 29 giugno 2020 sono stati assegnati, in house providing, i seguenti ulteriori servizi nell'ambito delle misure collegate all'emergenza Covid:
 - k) pulizia, sanificazione arredi comunali per emergenza covid-19;
 - l) sorveglianza spiagge per emergenza covid-19;
 - m) gestione servizio di traghettaggio campo boe la rossa.

CONSIDERATO

- Che negli anni passati l'Amministrazione comunale ha affidato la gestione dell'area giochi "A. Lambardi", sita in Viale Europa, in House Providing alla Soc. D' Alarcon Forever Srl, Società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro;
- Che tale attività, iniziata come fase sperimentale si è dimostrata di notevole efficacia e utilità per garantire lo svolgimento delle attività delle aree di gioco nel rispetto delle regole per il buon mantenimento delle attrezzature;
- Che tale servizio è stato particolarmente apprezzato dai piccoli frequentatori e dai genitori, perché la presenza di un addetto alla vigilanza e custodia presso tali aree è risultata particolarmente efficace per ridurre i comportamenti scorretti e prevaricazioni fra i giovani utenti e per consentire le attività in sicurezza;
- Che per le motivazioni sopra esposte, l'area di gioco "A.Lambardi" in particolare, è diventata luogo di incontro abituale dei ragazzi del Comune di Porto Azzurro, intesa come primario momento di aggregazione e socialità e che questa Amministrazione ha intenzione di continuare ad incentivare la frequentazione di tale luogo, garantendo in via definitiva, la presenza di un addetto alla vigilanza, custodia e pulizia dell'area;
- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, nell'interesse della sicurezza e ordine pubblico, della civile convivenza e della efficiente conservazione del patrimonio e degli impianti comunali destinati all'uso collettivo, affidare anche per l'anno 2025 la gestione l'area giochi di proprietà Comunale "A. Lambardi", sita in Viale Europa, per la durata di mesi cinque, con decorrenza fino al 20/07/2025, data

di validità del Contratto di Affidamento dei Servizi alla Soc. D'Alarcon Forever srl - REP. 01/2021.

- Che ai fini della valutazione della congruità economica delle operazioni di affidamento del servizio di “CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI A. LAMBARDI)” occorre procedere, analogicamente, con le modalità utilizzate in sede di approvazione della Relazione di cui all'Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016;
- Che al fine di vedere verificata la congruità delle operazioni del servizio indicato si ritiene sia sufficiente dimostrare il permanere degli equilibri economico finanziari e contabili, sia della società partecipata che dell'Ente. Con ciò presumendo, in presenza di risultati di esercizio positivi finora accertati in capo alla "D'Alarcon Forever srl", il permanere della verificata congruità dei servizi affidati "in House Providing" non oggetto di variazioni.
- Che ai fini dell'affidamento la stazione appaltante dovrà tenere conto di quanto previsto dal **Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici** ed in particolare dell'art. 7 cc. 1 e 2, che recitano:

“Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

.....omissis.....”.

Mentre, quindi, nei riferimenti normativi del precedente Codice degli appalti, l'affidamento in house providing era mera ipotesi residuale, rispetto al ricorso al mercato, il nuovo Codice opera un'apertura in tal senso, condizionando la scelta ad **un provvedimento motivato** che tenga conto di alcuni parametri, tra cui, in primis, l'economicità dell'operazione.

Verifica del parametro economico: deve essere effettuata dalla stazione appaltante. I parametri di riferimento possono essere rappresentati dal **costo di mercato** e/o dal **tariffario regionale** per simili prestazioni. Se si assume a riferimento il costo orario, in esso, a mio avviso, per quel che riguarda la D'Alarcon Forever, vanno computati anche i costi generali di svolgimento del servizio e la minima marginalità applicata, perché, chiaramente, un costo di mercato, o desunto dal tariffario, ingloberebbe tali elementi.

Verifica della universalità, socialità, efficienza, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche:

- i servizi hanno i requisiti della universalità e socialità, in quanto risultano inquadrabili entro la definizione fornita dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. h) e i), del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) che definisce:

- *«servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;*

- *«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.*

I servizi di cui si tratta, sostanzialmente riconducibili alla manutenzione del territorio, sono sicuramente di interesse generale, svolti “erga omnes” e non sarebbero svolti se il comune non li attivasse a protezione mantenimento del suo patrimonio.

- Che l'affidamento dei Servizi alla Società "in house providing", inoltre, può essere utile a garantire all'Ente:
 - **lo sviluppo, la conservazione e il consolidamento del know how** nella gestione dei servizi;
 - la **possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali** ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società o comunque ritraibili dalla gestione dei beni pubblici;
 - il mantenimento del margine operativo della gestione dei servizi di interesse generale a rilevanza economica **all'interno della società e dunque del Comune;**
 - **il mantenimento di un rapporto diretto con gli amministrati con conseguente possibilità di garantire una risposta efficace e tempestiva** ad eventuali richieste dei cittadini;
 - **l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore dei Servizi**, della gestione dei Servizi e del sistema di riscossione, con possibili economie di scala;
 - **la razionalizzazione dei costi di gestione grazie al controllo analogo.**

Dal punto di vista gestionale l'affidamento in-house dei servizi pubblici consente astrattamente all'Ente di esercitare un controllo analogo particolarmente penetrante, nonché di definire una politica tariffaria idonea a garantire la massima accessibilità ai servizi, oltre che consentire il raggiungimento di standard qualitativi e di efficacia il più possibile elevati per i cittadini e per gli altri utenti.

- Che la principale utilità del servizio si realizza nello sforzo dell'Amministrazione comunale volto a salvaguardare le strutture tramite una manutenzione costante ed, al contempo, evitare atti di vandalismo.
- Che lo svolgimento di tale servizio richiede la presenza sul posto per mesi cinque (da febbraio a luglio 2025) di un operatore a tempo determinato e parziale (36 ore su 40).
- Che il costo di detto servizio è stato quantificato dalla partecipata in **euro 2.500,00** mensili oltre Iva (euro 550,00) per complessivi mensili **euro 3.050,00**. Spesa prevista per l'intera durata del contratto (mesi cinque) € 15.250,00 (€ 12.500,00 oltre IVA).
- Che nel corso dell'anno 2024 quest'Ufficio ha affidato ad una Cooperativa Sociale operante nel territorio, un servizio analogo a quello di cui in oggetto, il quale prevedeva l'assunzione di n. 1 operatore al costo mensile di **euro 2.964,00** oltre IVA al 22% (euro 652,08), per complessivi **euro 3.616,08 / mensili**.

- Che sempre nel corso dell'anno 2024 quest'ufficio ha affidato ad un'altra Cooperativa Sociale operante nel territorio, il potenziamento del servizio di igienizzazione ambientale, il quale prevedeva l'assunzione di n. 1 operatore al costo mensile di **euro 2.900,00** oltre IVA al 10% (euro 290,00), per complessivi **euro 3.190,00** / mensili

PRESO ATTO

In concreto, alla luce di quanto sopra esposto, che si può ritenere verificata la congruità della operazioni relative all'affidamento alla Società D'Alarcon Forever S.r.l., società in house partecipata interamente dal Comune di Porto Azzurro, il servizio di "CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (PARCO GIOCHI LUCIGNOLO E AREA GIOCHI A. LAMBARDI)" in quanto, come riportato in premessa, l'affidamento a ditta esterna o Cooperativa Sociale comporterebbe un costo maggiore per l'Amministrazione comunale;

CONCLUDE

La presente breve relazione evidenziando che le operazioni sopra descritte sono ritenute conformi alle vigenti disposizioni contabili, garantendo fondatamente il mantenimento degli equilibri economico finanziari della partecipata "D'Alarcon Forever srl" e del socio unico Comune di Porto Azzurro;

In base a dette conclusioni lo scrivente appone il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in epigrafe.

RIBADISCE

Per le motivazioni esposte in premessa, che la proposta economica formulata dalla società partecipata D'alarcon Forever Srl, relativa al servizio oggetto di affidamento, risulta congrua ed economica rispetto al ricorso al mercato.

Porto Azzurro, 08 Febbraio 2025

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Tutela del Territorio
Geom. Riccardo Ravaoli



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 226/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPETTO "A. LAMBARDI"). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 12/02/2025

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 226
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOC. D'ALARCON FOREVER SRL DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPETTO "A. LAMBARDI"). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 08/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCARDO RAVAIOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 4 del 12/02/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 21/02/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 21/02/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)